

Allegato "B" al N. 15.370 di Repertorio - N. 4.253 di Raccolta
STATUTO DELLA SOCIETA'

"CATINACCIO IMPIANTI A FUNE S.p.A."

TITOLO I

Articolo 1.- DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per Azioni denominata "CATINACCIO IMPIANTI A FUNE S.p.A", in sigla "CATINACCIO S.p.A".

Articolo 2.- SEDE

La Società ha sede legale in Vigo di Fassa (TN).

La Società nei modi e nelle forme di legge potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, amministrative, succursali, agenzie, uffici senza rappresentanza stabile, sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società è quello che risulta da libro soci.

Articolo 3.- DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4.- OGGETTO SOCIALE

la Società ha per oggetto:

a) la costruzione e gestione di impianti di risalita con tutte le attività accessorie e complementari nonché l'intrapresa di ogni e qualsiasi altra iniziativa utile per l'incremento turistico delle zone interessate dall'operatività della Società.

Potrà inoltre costruire, gestire, permutare prendere e dare in locazione impianti turistico-sportivi in genere.

b) la costruzione, l'acquisto, la permuta, la gestione di esercizi commerciali, pubblici esercizi, alberghi, negozi e strutture turistico-ricettive, noleggi con funzioni complementari rispetto alle iniziative ed alle realizzazioni principali.

c) la costruzione, l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili di qualsiasi natura e l'esercizio di trasporti su strada per conto proprio e di terzi;

c) l'esecuzione di lavori agricoli e forestali per la sistemazione del territorio e l'attività ittica.

Per il raggiungimento ed il conseguimento dell'oggetto sociale, senza che ciò possa costituire attività prevalente ed in via del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico, la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, di credito e bancarie attive e passive, ritenute necessarie e/o utili, ivi compresa l'assunzione di mutui ipotecari e/o fondiari, la concessione di garanzie reali e personali, avalli e fidejussioni, anche per obbligazioni di terzi, nonché assumere, a scopo di investimento stabile e non di collocamento, direttamente o indirettamente, interessenze,

quote e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti e modalità di legge e nel rispetto della vigente normativa in materia.

La società potrà concedere e ricevere prestiti e finanziamenti nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 5.- CAPITALE SOCIALE

Il Capitale sociale è di Euro 3.017.280,00 (tremilionidiciassettemiladuecentottanta virgola zero zero) ed è diviso in numero 3.017.280 (tremilionidiciassettemiladuecentottanta) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

Con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci di data 22 maggio 2007 il capitale sociale è stato aumentato in via scindibile fino ad un massimo di Euro 4.242.280,00 (quattromilioniduecentoquarantaduemiladuecentottanta virgola zero zero), aumento da sottoscrivere entro il giorno 30 giugno 2009. La Società, salvo disposizioni inderogabili di legge, potrà non emettere i titoli azionari. In tal caso, la qualità di Socio risulterà solamente dalla loro iscrizione nell'apposito Libro Sociale.

Il trasferimento di azioni sia a titolo oneroso che gratuito fra soci è libero.

In caso di trasferimento di azioni, le stesse non potranno essere frazionate in partecipazioni al capitale sociale aventi valore nominale inferiore ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), fatta espressa eccezione per il caso di trasferimento mortis causa, nei limiti dell'articolo 2347 del Codice Civile.

Il trasferimento di azioni al coniuge, a parenti ed affini fino al terzo grado, è libero nel rispetto del limite di partecipazioni al capitale sociale del valore nominale minimo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Fatto salvo comunque l'eventuale diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile, la cessione di quote a terzi non soci è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione che dovrà esprimere il proprio parere sul cessionario. Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare entro 45 (quarantacinque) giorni, con lettera raccomandata, al socio la decisione sul gradimento.

Se entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non venga inviata alcuna comunicazione, il gradimento si intende concesso ed il socio potrà trasferire le azioni. Qualora il gradimento venga negato, la Società o altri soci dovranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter del Codice Civile.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al

trasferimento a favore dell'acquirente indicato, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della Società o di altri soci. Nel caso il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto l'accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi e deciderà sulle spese. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore esso sarà nominato dal presidente del Tribunale di Trento, su richiesta della parte più diligente.

Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla determinazione del valore delle azioni. L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità della proprie azioni, ed in tale caso si assume tutte le spese relative.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare le azioni della Società purchè sussistano le condizioni previste dall'articolo 2357 del codice civile.

I versamenti delle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei tempi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse calcolato ad un saggio pari a quello legale.

Articolo 6.- OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative convertibili, e non convertibili, con osservanza delle disposizioni di legge. L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo Amministrativo. L'emissione di obbligazioni convertibili deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci.

Nei limiti delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 385/93 e successive modificazioni, delle altre norme di legge per il credito ed il risparmio, la Società potrà acquisire fondi dai soci senza che ciò comporti aumento di capitale sociale o raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 7.- RECESSO

Hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso alle deliberazioni previste dall'articolo 2437 comma 1 del codice civile.

E' escluso il diritto di recesso nelle ipotesi di proroga della durata della Società, e la modifica o la rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni.

Il valore di liquidazione deve essere determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale, della futura redditività e del valore di mercato delle azioni, il tutto ai sensi degli articoli 2437 - bis e seguenti del codice civile.

Articolo 8.- ASSEMBLEA

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni in conformità alla legge ed allo Statuto vincolano tutti i soci non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Articolo 9.- ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, solamente nei limiti e condizioni di cui all'art. 2364 comma 2° del codice civile, anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e può validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno qualora siano presenti o rappresentati tanti soci portatori di almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono sempre a maggioranza assoluta dei votanti.

Gli amministratori si asterranno dal voto nelle delibere riguardanti la loro responsabilità ma potranno votare per approvare il bilancio.

Articolo 10.- ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'Assemblea straordinaria compete:

- la modifica Statuto
- la nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori;
- l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono rappresentati almeno i due terzi del capitale sociale. In seconda convocazione dovrà essere rappresentato più della metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione si prendono con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale presente o rappresentato in assemblea.

Articolo 11.- CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata nella sede sociale o in un luogo di facile accesso con gli ordinari mezzi meccanici nell'ambito della regione Trentino Alto Adige mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure sul quotidiano "L'Adige" o "Il Trentino", oppure mediante raccomandata AR, raccomandata a mano, fax, posta elettronica, o altri mezzi che comunque garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché gli argomenti

da trattare, può prevedere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'eventuale seconda convocazione.

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, dovranno essere convocate su richiesta motivata fatta da tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) per cento del capitale sociale, indicante la materia da porre all'ordine del giorno. Qualora il Presidente nel termine di giorni quindici non ottemperasse all'invito, la motivata richiesta dovrà essere ripetuta rivolgendola personalmente al Presidente del Collegio Sindacale, che provvederà in sostituzione del Presidente, ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile.

Possono intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel Libro Soci almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

Ogni socio ha diritto a farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio, dal coniuge o da parenti ed affini degli stessi entro il terzo grado fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2372 del Codice Civile. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza o di impedimento al Vicepresidente o alla persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio, ove non sia richiesto l'intervento del Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o Notaio.

Il verbale, redatto ai sensi di legge, deve riassumere, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Non è ammesso il voto segreto.

Articolo 12.- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri.

Nell'ambito del Consiglio sarà riservata almeno la presenza di un censito del Comune di Pozza di Fassa (TN), Frazione di Pera di Fassa ed un censito del Comune di Vigo di Fassa (TN).

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea previa determinazione del loro numero e della durata in carica che non potrà essere superiore ad un triennio.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, che in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume tutti gli uffici con uguali poteri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, lo ritenga necessario.

La convocazione verrà fatta tramite fax, telegramma, posta elettronica da inviare almeno tre giorni prima della data fissata con l'indicazione oltre al luogo, ora e data degli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero in assenza od impedimenti di questi, dal Vicepresidente, e devono constare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13.- POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può rimettere al giudizio dell'Assemblea decisioni di sua competenza, ma di natura delicata.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, affidare a singoli Consiglieri proprie attribuzioni, delegare parte dei suoi poteri ed in tali limiti, la firma sociale, con quelle mansioni, retribuzioni che crederà del caso.

Il Consiglio ha facoltà di nominare i direttori con specifiche mansioni di carattere tecnico ed amministrativo.

Articolo 14.- RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vicepresidente nei casi di assenza od impedimento del primo, e ai Consiglieri nei limiti dei poteri delegati.

Articolo 15.- RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della Società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la Società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno alla Società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Articolo 16.- COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, è attribuito un compenso annuo pari al 3% (tre per cento) dei ricavi delle vendite e prestazioni della gestione caratteristica della Società.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'assemblea potrà determinare un eventuale indennità per il trattamento di fine mandato a favore degli amministratori.

Articolo 17.- CONCORRENZA

Agli amministratori non si applica il divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Articolo 18.- COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

I Sindaci sono eletti dall'Assemblea che nomina anche il Presidente e ne determina la retribuzione per l'intero periodo di durata del loro ufficio, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 19.- CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409 - bis del Codice Civile, spetta al Collegio Sindacale e pertanto il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La Società può affidare il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 20.- BILANCIO ED UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla fine di ogni esercizio alla formazione del Bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative, in ottemperanza alle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

L'organo amministrativo, nei modi previsti dalla legge, dovrà depositare nella sede sociale copia del Bilancio in modo che ogni socio possa prenderne visione.

La ripartizione degli utili netti risultanti dal Bilancio, dedotta la somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva come previsto dall'articolo 2430 del Codice Civile, è deliberata dall'Assemblea che può determinare ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinari.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono diventati esigibili, andranno prescritti a favore della

Società.

Articolo 21.- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento e liquidazione della Società per qualsiasi motivo, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Articolo 22.- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Eventuali controversie che dovesse sorgere fra la Società ed i soci in dipendenza dell'attività sociale o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto sono deferite al giudizio di un arbitro che sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente.

Il tutto secondo quanto previsto dal D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 23.- DISPOSIZIONE GENERALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.to Arminio Detone

Ls F.to Fabio Orlandi Notaio